

COMUNE DI GAVOI

Provincia di Nuoro

Tel. 078453120 - Telefax 078453263

Approvato con Deliberazione C.C. n 18 del 04/04/2005

Approvato dall'Ass.to dei Trasporti Servizio della Mobilità con nota prot. n.5535 del 02/08/2005.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

NORMATIVA

- Decreto Assessore dei Trasporti Regione Sardegna del 26.7.84 n.117/2396/S (Approvazione schema di regolamento tipo per il servizio noleggio con conducente)
- D.P.R. 19.06 1979 n.348
- Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
- D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- D. L.vo del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
- D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione Codice della Strada)
- Dai Regolamenti CEE 543/69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;
- D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
- D.M. del 19.1.96 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio al servizio di linea)
- D.M.18 aprile 1977 –
- D.M. 13 giugno 1985 –
- R.D. 18.6.1931, n.773 –
- R.D. 6.5.1940 n.635
- Legge 7.8.1990, n.241
- D.L.vo 18.08.2000, n.267

- Legge n.218/2003 del 11/08/2003 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22/12/2003 n.47/40;
- D.P.R. 480 E 481 DEL 19/12/2001
- Deliberazione della Giunta Regionale n.24/49 del 27/05/2004
- Deliberazione della Giunta Regionale n.25/48 del 03/06/2004

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art.3 – Disciplina dei servizi
- Art.4 - Determinazioni del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio
- Art. 5 - Figure giuridiche di gestione
- Art. 6 - Condizioni d'esercizio
- Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio

- **TITOLO II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**
 - CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA
- Art. 08 - Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura
 - CAPO II – LICENZA ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA
- Art. 09 - Licenza all'esercizio
- Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 11 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 12 - Cause d'impedimento al rilascio della licenza
- Art. 13 - Titoli preferenziali -Titoli oggetto di valutazione- Punteggi-
- Art. 14 – Esame delle domande e valutazione dei titoli
- Art. 15 - Assegnazione e rilascio della licenza per autovettura
- Art. 16- Comunicazione dell'esito della domanda – Documentazione per il rilascio della licenza – Termine di rilascio
- Art. 17 - Trasferibilità della licenza per autovettura

- CAPO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA
- Art. 18 - Inizio e sospensione del servizio con autovettura
- Art. 19 - Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

- CAPO VI – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
- Art. 20 - Veicoli a trazione animale
- Art. 21 – Principi distintivi della trazione animale
- Art. 22 - Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico
- Art. 23 – Abilitazione del cavallo
- Art. 24 – Caratteristiche della vettura

- **TITOLO III - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS**
- CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS
- Art. 25 - Esercizio della professione con autobus
- Art. 26 - Tariffe
- Art. 27 – Effettuazione dei controlli

- **TITOLO IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**
- CAPO I - VALIDITA' E VERIFICA
- Art. 28 - Validità della licenza
- Art. 29 - Verifica e revisione degli autoveicoli
- Art. 30 – Caratteristiche degli autoveicoli – Sostituzione
- Art. 31 - Contrassegni per gli autoveicoli
- Art. 32 - Contachilometri e cronotachigrafo
- Art. 33 - Stazionamento veicoli – Acquisizione del servizio
- Art. 34 - Collaborazione alla guida

- Art. 35 - Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite
- Art. 36 – Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea
 - CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO
- Art. 37 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 38 - Comportamento dell'utente durante il servizio
- Art. 39 - Interruzione del trasporto
- Art. 40 - Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 41 - Divieto per gli autoveicoli di sostare su aree pubbliche
 - CAPO III - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
- Art. 42 - Addetti alla vigilanza
- Art. 43 - Sanzioni amministrative
- Art. 44 - Violazioni e sanzioni
- Art. 45 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 46 - Reclami sul servizio
- Art. 47 – Sospensione della licenza
- Art. 48 - Revoca della licenza
- Art. 49 - Decadenza della licenza
- Art. 50 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia alla licenza
- **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**
- Art. 51 - Approvazione del regolamento
- Art. 52 – Trasmissione deliberazioni comunali alla RAS
- Art. 53 - Abrogazioni - Norma finale

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente e di veicoli a trazione animale, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di licenza all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, (vetturini e taxi-merci) ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2

Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che avanza, presso la rimessa del noleggiatore, una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente, quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
3. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
4. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

6. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviaria, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti volta per volta.

8. Il servizio è esercitato con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolazione secondo il nuovo Codice della Strada e la vigente normativa.

Art. 3 **Disciplina dei servizi**

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa o non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sardea, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4 **Determinazioni del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio**

1. L'Amministrazione comunale nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile 1977, a norma del Decreto Legislativo n. 285/92 e di quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia, stabilisce il numero ed il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei quartieri decentrati;

la distanza del Comune dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;

l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto interessanti il territorio comunale;

le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;

il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi dell'art.87, IV comma del Codice della Strada.

Per quanto riguarda il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, l'amministrazione comunale, con atti dei propri organi competenti, adeguerà il numero delle licenze in funzione delle richieste degli operatori che ne abbiano i requisiti (D.M. 488/2000- D.Lgs 22/12/2000 n.395- D.Lgs 478/2001)

L'esercizio del noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale non è assoggettato ad alcuna limitazione numerica in quanto esso si caratterizza come servizio di tipo turistico – ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto persone.

Art. 5

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono l'attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art.6

Condizioni d'esercizio

1. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa.

2. Per poter conseguire la licenza è obbligatoria la disponibilità di idonea rimessa, nel territorio comunale, presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

3. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art.4. In caso di riduzione delle licenze rilasciate esse durano sino alla loro normale scadenza.

4. Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi noleggio con stabilità e continuità.

5. E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

6. Ciascuna licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo.

7. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

8. Ogni licenza, ai sensi dell'art. 85 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

6. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

9. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo dipendente o suo sostituto, da un collaboratore familiare conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n.21/92, una volta istituito.

10. Il titolare della licenza trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autentica alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 7

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

TITOLO II

Il noleggio con autovettura

CAPO I

La professione di noleggiatore con autovettura

Art. 8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio noleggio, da parte del Comune di Gavoi e da altri Comuni;
- d) non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge e dal presente regolamento;
- e) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, una volta istituito;
- f) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Gavoi, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, e presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato su un'area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni (art.8, comma 3, Legge n.21/92 ; DPR 480 e 481 del 19.12.2001);
- g) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio (art.8, comma 1, Legge n.21/92);
- h) non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

CAPO II

Licenza all'esercizio per autovettura

Art. 9

Licenza all'esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. La licenza di esercizio, fermo restando la procedura di cui all'art.10, viene rilasciata dal responsabile del servizio.
3. La licenza contiene l'indicazione del numero di targa, del tipo e delle caratteristiche dell'autovettura.
4. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
5. Non è riconosciuta la validità di licenza rilasciata da altri Comuni.

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.8.
2. Il bando di concorso è indetto dal responsabile del servizio preposto, previa approvazione del relativo schema a cura dello stesso responsabile, ed entro sei mesi dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il suddetto termine qualora si siano rese disponibili, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando di concorso è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Gavoi e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Art. 11

Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande, con la precisazione che non sarà tenuto conto di quelle pervenute in ritardo;
 - b) numero delle licenze da assegnare;

- c) requisiti per la partecipazione al concorso, e di cui al precedente art.8;
 - d) indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, con la precisazione che dovrà essere allegata la documentazione (in originale o copia autenticata) comprovante il possesso degli stessi;
 - e) indicazione dei titoli di preferenza;
 - f) indicazione che la domanda può essere trasmessa sia a mezzo raccomandata a.r. che presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune;
 - g) indicazione che la data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio protocollo del Comune;
 - h) precisazione che per la partecipazione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti alla data di scadenza del bando;
 - i) precisazione che al titolare di licenza che abbia trasferito la stessa non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo i cinque anni dal trasferimento della prima (il calcolo del quinquennio è effettuato con riferimento alla data di scadenza del bando);
- l) schema di domanda per la partecipazione al concorso, che dovrà essere compilata esclusivamente mediante il modulo predisposto e disponibile presso gli uffici comunali, contenente le dichiarazioni inerenti:
- 1) alla proprietà o alla disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
 - 2) alla disponibilità di una rimessa, nel Comune di Gavoi, con l'indicazione della relativa ubicazione;
 - 3) all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio e di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21, una volta istituito;
 - 4) l'elenco delle persone preposte alla guida in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
 - 5) che le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - 6) il non esercizio d'altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;

b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente;

d) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;

e) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Se il richiedente è una Società o una Cooperativa occorre anche la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

a) Statuto e Atto Costitutivo;

b) certificato di iscrizione all'albo Prefettizio;

c) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

d) elenco dei soci;

e) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli);

f) certificazione di disciplina finanziaria;

g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività.

Tali documenti e certificati possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N.445/2000 .

Art. 12
Cause d'impedimento al rilascio della licenza

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla libertà personale;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art.13
Titoli di preferenza
Titoli oggetto di valutazione per la concessione della licenza
Punteggi attribuibili a ciascun titolo

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza di esercizio:

1. Essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale (numero di dipendenti, sedi di servizio, automezzi in dotazione);
 - d)-essere residente nel Comune di Gavoi da almeno un anno.

Ai fini dell'assegnazione delle licenze si procede alla valutazione dei seguenti titoli che, come appresso stabilito, danno luogo ad un punteggio:

Documentata anzianità di presenza operativa nel settore

a) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di noleggio di autovetture con conducente:	- PUNTI 0.60 per ciascun anno di servizio
b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo di autovettura:	- PUNTI 0.50 per ciascun anno di servizio
c) aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio pubblico di linea:	- PUNTI 0.45 per ciascun anno di servizio
d) aver svolto l'attività, in qualità di conducente dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente:	- PUNTI 0.35 per ciascun anno di servizio
e) aver svolto l'attività, in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovettura con conducente:	- PUNTI 0.35 per ciascun anno di servizio

Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai sopra indicati punti a) - b) - c) - d) - e) è di anni cinque, anche se cumulati fra loro; i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero.

La continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti

con certificazione rilasciata dal Comune ove ha sede la ditta, o da altro Ente competente, attestante la continuità del servizio:	
- fino a cinque anni	PUNTI 0.30
- oltre i cinque anni	PUNTI 0.50
- elenco dei committenti:	
- fino a cinque	PUNTI 0.10
- oltre cinque	PUNTI 0.20
- attestazione dei committenti dalla quale risulti l'efficienza dei servizi svolti: puntualità, comfort automezzi (es: aria condizionata, frigobar, televisore, ecc..)	PUNTI 0.10

L'organizzazione aziendale

- organigramma azienda;
- numero di autoveicoli, caratteristiche, e tipologia dei mezzi;
- numero dei dipendenti;
- autisti (grado di professionalità, eventuale conoscenza di lingua straniera, se dotati di cellulare, ecc.);
- altro personale (grado di professionalità, ruolo all'interno dell'azienda);
- interventi meccanici sui mezzi (officina propria) (officina esterna);
- modalità di intervento utilizzate, ad evitare disagi all'utenza, per la riparazione in tempo reale dei mezzi utilizzati per il servizio;
- eventuali mezzi informatici utilizzati.

Nel caso siano soddisfatte tutte le specifiche di cui sopra	PUNTI 1
Nel caso siano soddisfatte cinque o più specifiche	PUNTI 0.50
Nel caso siano soddisfatte meno di cinque specifiche	PUNTI 0.30

Titolo di studio

a) essere in possesso di diploma di laurea:	- PUNTI 4
b) essere in possesso di diploma di maturità:	- PUNTI 3
c) essere in possesso di qualifica professionale:	- PUNTI 2
d) essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo:	- PUNTI 1

I punteggi di cui ai punti a) b) c) d) relativi al titolo di studio posseduto non sono cumulabili fra loro.

Residenza nel Comune di Gavoi da almeno un anno:

punti 1 per ogni anno oltre il primo fino ad un massimo di punti 15

1. Il punteggio per ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

2.L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale, ai fini del rilascio della licenza (art.8,comma 4, Legge 21/92).

3. In caso di parità di titoli, si terrà conto dell'anzianità di conseguimento del requisito professionale (C.A.P.).

ART. 14

Esame delle domande e valutazione dei titoli

1. Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria di tutte le domande pervenute, all'esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei titoli in base al regolamento comunale e, successivamente alla formazione della graduatoria di merito tra i partecipanti.

Prima del rilascio della licenza il Responsabile dovrà provvedere a far verificare, da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, le condizioni degli autoveicoli da immettere in servizio. Tali verifiche non sono previste per gli autoveicoli di nuova immatricolazione.

2. La graduatoria di merito è trasmessa al responsabile del servizio, per la presa d'atto e l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nel caso di parità di punteggio tra le domande concorrenti, fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 11 e 12, la licenza verrà assegnata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune.

4. La graduatoria è affissa all'albo pretorio del Comune per almeno 30 (trenta) giorni, ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel quale caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

5. Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 15

Assegnazione e rilascio della licenza per autovettura

1. Il responsabile del servizio approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione della licenza.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ART. 16

Comunicazione dell'esito della domanda – Documentazione per il rilascio della licenza – Termine di rilascio

1. L'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare, se non allegati alla domanda, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti:

a) patente di guida per autovettura del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;

b) certificato di abilitazione professionale del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;

c) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;

d) attestazione inerente la disponibilità della rimessa con allegata planimetria della stessa in scala 1:100, firmata dal titolare dell'attività e vidimata da un tecnico del settore, con riportato in calce il computo metrico della superficie del locale o dell'area a ciò destinata, nonché l'indicazione della relativa localizzazione;

e) certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

f) dichiarazione dalla quale risulti di non aver nell'ultimo quinquennio trasferito ad altri la titolarità della licenza ovvero di non esserne mai stato titolare;

g) documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria;

h) n.1 marca da bollo (del valore vigente);

i) elenco dei documenti trasmessi debitamente datato e sottoscritto.

2. Per quanto inerente ai documenti di cui alle lettere a) b) c) di cui al precedente comma 1, gli stessi dovranno essere trasmessi in copia autentica.

3. La documentazione di cui al comma 1, lettera da a) ad i) potrà essere inviata a mezzo raccomandata a. r, in tal caso il timbro postale farà fede per l'attestazione della data di invio, ovvero potrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune che rilascerà apposita ricevuta di presentazione.

4. In caso di comprovata necessità può essere prorogato il termine di cui al comma 1 di ulteriori 60 giorni.

5. Qualora l'interessato non provveda a trasmettere la documentazione richiesta, entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la licenza viene a decadere.

6. La licenza è rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la documentazione di cui al comma 1, lettera da a) ad i), del presente articolo.

Art. 17

Trasferibilità della licenza per autovettura

1. La licenza fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di un documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento della licenza d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art.3 della Legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria della licenza:

a) essere titolare della licenza da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessanta anni;

c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il trasferimento "mortis causa" della licenza per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, la licenza può essere trasferita, in accordo e previa designazione degli eredi, nonché nel termine perentorio di due anni, ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.

4. Il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" è disposto subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione della licenza deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) sia presentato, presso il competente ufficio comunale, l'atto comprovante la successione "mortis causa" (copia del testamento ed altro atto legalmente valido) e che sia indicato l'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore;

d) sia presentata dal cessionario o dall'erede la documentazione prevista dall'art.16, comma 1, dalla lettera a) alla lettera i).

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza per il servizio di noleggio con autovettura, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento dalla prima.

CAPO III

L'esercizio del servizio con autovettura

Art. 18

Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione della licenza, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio con un'autovettura di fabbricazione non precedente a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio o dalla voltura della licenza.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa, entro il periodo di cui al comma precedente, tale termine può essere prorogato di ulteriori 120 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata per iscritto all'Ufficio di Polizia Municipale nel termine perentorio di tre giorni, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 19

Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle Organizzazioni di categoria, sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, concernente i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per le autovetture.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella rimessa e nell'autovettura le tabelle tariffarie.

CAPO VI

L'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale

Art. 20

Veicoli a trazione animale

1. Sono applicabili ai titolari di licenza per vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto;

Art. 21

Principi distintivi della trazione animale

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo 23, non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione;

Art. 22

Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:

- T.P.R. (tiro pesante rapido) o altre razze da tiro;
- Lipizzani;
- Ungheresi
- Maremmani;
- Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.

2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato, quindi, al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze sopra indicate;

Art. 23

Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.

2. Detta abilitazione, di durata annuale sarà rilasciata dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.

3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo) applicato dal veterinario sull'animale.

4. Il titolare di licenza per vettura a trazione animale, dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il servizio veterinario competente per territorio.

Art. 24

Caratteristiche della vettura

1. I veicoli da noleggio a trazione con i quali può essere esercitato il servizio da piazza, ai sensi dell'art. 70 del Codice della Strada devono avere le caratteristiche previste nell'art. 226 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni.

2. Gli stessi debbono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 70 del D.Lgs. del 30 aprile 92 n. 285 (Codice della Strada) e dagli articoli 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

TITOLO III

Il noleggio con autobus

Capo I

La professione di noleggiatore con autobus

Art. 25

Esercizio della professione con autobus

1. Per quanto riguarda l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni per il servizio da noleggio con conducente con autobus, al fine di tutelare il diritto degli operatori ad esercitare il servizio secondo quanto stabilito dalla legge 11 agosto 2003 n.218, si procederà come stabilito con deliberazioni della Giunta Regionale n.24/49 del 27/05/2004 e n. 25/48 del 03/06/2004.

Art. 26

Tariffe

1. Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente, svolto con gli autobus, sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, giusto quanto previsto dell'art.2 della legge n.218/2003.

Art. 27

Effettuazione dei controlli

1. Ai sensi dell'art.4, comma 2 della legge n.218/2003, per l'effettuazione dei controlli per l'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per l'attività di trasporto di viaggiatori su strada. L'Ufficio competente dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art.18 del D.lgs. N.395 del 22/12/2000 e s.m..

2. Fino all'emanazione della nuova normativa la verifica dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionali, dovrà avvenire ogni tre anni

TITOLO IV

Il servizio di noleggio con conducente

Capo I

Validità e verifica

ART. 28

Validità della licenza

1. La licenza comunale di esercizio di noleggio con conducente per autoveicoli fino a nove posti ha validità decennale ed alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi, previa presentazione di una dichiarazione da parte del titolare, di prosecuzione attività e contestuale autocertificazione sulla permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'intestatario della licenza ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all'autorità comunale, e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre svolta nel rispetto delle norme del Regolamento comunale.

Art. 29

Verifica e revisione degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, alla verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, esclusi quelli di nuova immatricolazione, al fine di accertarne la rispondenza alle caratteristiche indicate nella domanda di assegnazione della licenza e l'idoneità alle disposizioni e caratteristiche contenute nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento.
Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici periferici del D.T.T.
2. Ogni qualvolta l'Ufficio di Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, il responsabile del servizio procede a darne notizia al competente ufficio del D.T.T. ai sensi del Codice della Strada, e all'Assessorato competente della Regione Sardegna.
3. Successive visite di controllo potranno essere effettuate in qualsiasi momento allo scopo di accertare la rispondenza degli autoveicoli a tutte le disposizioni dettate dal presente regolamento.

4. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca a norma del successivo art.43.

Art. 30
Caratteristiche degli autoveicoli
Sostituzione temporanea e definitiva dell'autoveicolo

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

3. Per la sostituzione di autoveicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di licenza rilasciata dal Comune di Gavoi;

b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno; tale limite può essere prorogato solo nel caso trattasi di autobus impiegato in servizi di linea;

d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso la propria officina ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità;

e) la licenza alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

4. Il titolare della licenza può essere autorizzato dal responsabile del servizio alla sostituzione definitiva dell'autoveicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso, così come previsto dalla deliberazione G.R. N.28/34 del 9 agosto 2002, da verificarsi da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.

5. Il titolare deve pertanto chiedere la licenza comunicando all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.
6. L'ufficio competente, a seguito delle verifiche da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, provvede al rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di visita e prova inerenti l'immatricolazione per uso di terzi da noleggio con conducente o di revisione, presso l'ufficio provinciale del DDT; in tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa all'intervenuta modifica.
7. Non sono ammesse sostituzioni temporanee o definitive senza la prescritta licenza.

Art. 31

Contrassegni per gli autoveicoli

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la seguente scritta: "noleggio" e sono dotati di una targa da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo recante sulla parte superiore la scritta "Comune di Gavoi" e "NCC" a caratteri neri, al centro lo stemma comunale e nella parte inferiore il numero della licenza.
2. I contrassegni di cui al comma precedente, devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
3. E' consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

Art. 32

Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.
2. Gli autobus al servizio di noleggio con conducente, debbono altresì essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

Art. 33

Stazionamento veicoli - Acquisizione del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno delle rimesse.
2. Il servizio di noleggio con conducente è prenotato presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale su area privata.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
4. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
5. Il noleggiatore può, in deroga alla norma generale, prelevare l'utente dal suo domicilio quando trattasi di persona invalida, malata o comunque fisicamente impedita.

Art. 34

Collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti o sostituti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di licenza e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti, sostituti o di familiari, deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari alla verifica dei requisiti per la professione.

Art. 35

Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite

1. Salvo quanto disposto dall'art. 82, comma 6° del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, è vietato esercitare con gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.

2. Per infrazione al presente divieto l'Autorità Comunale può disporre la revoca della licenza comunale di esercizio.

Art. 36

Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

1. Previa licenza comunale e secondo quanto disposto dall'art. 82, comma 6, del Codice della Strada è consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

Capo II

Norme di comportamento

Art. 37

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo della circolazione stradale;
- d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- e) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- g) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- l) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa, l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirlo a chiunque ne abbia interesse;
- m) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- n) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso;
- o) effettuare per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- p) adibire alla guida del veicolo conducenti in possesso dei requisiti professionali prescritti;

q) utilizzare per lo svolgimento della professione esclusivamente veicoli autorizzati;

r) rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.

2. Le violazioni ai suddetti obblighi riscontrate a seguito di accertamento di infrazione, possono comportare, se contestate a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui all'art.52, se contestate al personale dipendente, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

3. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa anche durante i periodi di sosta;

b) portare animali propri in vettura;

c) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salva esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;

e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;

f) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;

g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;

h) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;

i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;

l) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

4. Nell'ambito del Comune di Gavoi è vietato ai titolari di licenza d'esercizio rilasciata da altri Comuni, procurarsi servizi di noleggio con stabilità e continuità.

5. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

6. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale, civile ed amministrativo agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 38

Comportamento dell'utente durante il servizio

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 39

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 40

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle, dei cani-guida e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 41

Divieto per gli autoveicoli di sostare su aree pubbliche

1. È fatto divieto di stazionare con gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi servizi di noleggio.
2. Lo stazionamento degli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno delle rimesse.

Capo III

Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 42

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Gavoi e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art.13 della Legge 24.11.81 n.689.

Art. 43

Sanzioni amministrative

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L.689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689 e dall'art.7 bis del D. L.vo n. 267/2000;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca della licenza.
3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
4. Salvo diversa disposizione di legge, **per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro**, come stabilito dall'art.7 bis del D.L.vo n.267/2000.
5. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare della licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
6. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
7. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.

8. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare la sanzione ed il relativo provvedimento del caso è il responsabile del servizio, a cui fa capo la materia della Polizia Amministrativa.

9. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 8, l'interessato ha il diritto di presentare documentazione o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

Art. 44

Violazioni e sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro**.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto in aggiunta alla sopra citata sanzione amministrativa pecuniaria, **alla sanzione accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni**:

a) art. 19 comma 2;

b) art. 32, comma 1, lettera b);

c) art. 32, comma 3, lettere a), d), f), i), l);

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, **alla sanzione accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni**:

a) art. 28;

b) art. 32, comma 3, lettere e), g).

4. Chiunque, privo di licenza perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €500,00.

5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con la licenza sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 e **alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza**.

6. Chiunque, privo dei previsti requisiti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ed è **disposta la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a trenta giorni**.

7. Il titolare di licenza che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è **soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da trenta a novanta giorni.**

8. Il titolare di licenza che, senza la licenza dell'ufficio provinciale del D.T.T., adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria **della sospensione della licenza da sette a trenta giorni.**

9. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

Art. 45

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare della licenza, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 46

Reclami sul servizio

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 47

Sospensione della licenza

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni nel caso in cui il conducente:

- incorra in violazioni di norme di cui al Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione alle norme stabilite dal presente regolamento;
- violi i criteri per la determinazione delle tariffe;

- violi le norme che regolano il trasporto degli handicappati
 - violi norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il provvedimento di sospensione della licenza viene adottato dal responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, e dell'eventuale recidiva.
3. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale del D.T.T. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art. 48 **Revoca della licenza**

1. La licenza comunale viene revocata, dal responsabile del servizio, nel caso in cui il titolare della licenza:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) si sia procurato con continuità servizio nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta licenza, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- e) non mantenga l'attività nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio, tra i quali ad esempio l'utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti con colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

- j) qualora il trasferimento della licenza non sia perfezionato nell'arco del biennio;
- k) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- l) effettui il servizio con la licenza sospesa;
- m) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- n) Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide da notificare a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

3. L'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della contestazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il responsabile del servizio è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

5. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 49

Decadenza della licenza

1. La licenza comunale viene a decadere automaticamente con obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso in cui il titolare della licenza:

a) non provveda entro il termine stabilito alla presentazione dei documenti richiesti al momento dell'assegnazione della licenza;

b) non provveda ad iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio o dalla voltura della licenza;

c) interrompa ingiustificatamente il servizio per un periodo, anche non continuativo, superiore a 90 (novanta) giorni nell'arco di un anno, salvo motivi di forza maggiore;

d) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Gavoi;

- e) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
 - f) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - g) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - h) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano provveduto alla regolarizzazione dell'attività nei termini stabiliti.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 50

Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia alla licenza

1. La licenza deve essere restituita al servizio comunale competente in caso di sospensione, decadenza, cessazione o revoca.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'ufficio comunale competente ne darà comunicazione all'ufficio provinciale del D.T.T. per i provvedimenti di competenza.
3. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario della licenza.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 51

Approvazione del regolamento

Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono sottoposti al visto di competenza della Regione Autonoma della Sardegna, e sono predisposti secondo i criteri stabiliti dalla stesso organo regionale e nel quadro dei principi fissati dalla Legge n.21/92, dal D.M. n.448/91, dalla legge n.218/2003 e tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 52

Trasmissione deliberazioni comunali alla RAS

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere trasmesse alla RAS per il relativo visto.

Art. 53

Abrogazioni - Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento sul servizio di noleggio con conducente già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 in data 28/10/1984 e adeguato con deliberazioni. n. 46 in data 26/05/1992 e n.19 in data 20/4/1993, il regolamento adottato con deliberazione C.C. N.8 23/4/2004, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge n.21/92 ,del D.M. n.448/91, del D.lgs.vo n.395/2000, della Legge N.218/2003 nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.